



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 novembre 2022
(OR. en)

14399/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0324 (NLE)**

**ENER 565
ATO 86
POLCOM 153
FDI 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 33^a riunione della Conferenza della Carta dell'energia

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 33^a riunione
della Conferenza della Carta dell'energia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sulla Carta dell'energia ("accordo") è stato concluso a nome dell'Unione con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione¹, ed è entrato in vigore il 16 aprile 1998.
- (2) L'accordo non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto. È stato quindi proposto di modificare l'accordo per allinearlo ai principi dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata il 12 dicembre 2015, ai requisiti dello sviluppo sostenibile e alla lotta contro i cambiamenti climatici, nonché alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti e la risoluzione delle controversie tra un investitore e uno Stato.
- (3) Ai sensi dell'accordo, la Conferenza della Carta dell'energia adotta testi di modifica dell'accordo e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'accordo ("atti proposti").

¹ Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

- (4) Durante la 33^a riunione del 22 novembre 2022, la Conferenza della Carta dell'energia deve:
- i) adottare gli emendamenti proposti all'accordo (CC 760); ii) approvare le modifiche e i cambiamenti tecnici proposti degli allegati dell'accordo (CC 761); iii) approvare i cambiamenti tecnici proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762); e iv) approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti all'accordo e dei cambiamenti tecnici e delle modifiche dei relativi allegati (CC 763). Essa concluderà in tal modo i negoziati condotti al fine di modernizzare l'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza della Carta dell'energia per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione, dal momento che gli atti proposti avranno effetti giuridici.
- (6) La posizione da adottare a nome dell'Unione conformemente alla presente decisione lascia impregiudicata la successiva decisione da adottare a nome dell'Unione relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione degli emendamenti proposti all'accordo (CC 760) a norma dell'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- (7) Gli atti proposti saranno adottati dalla Conferenza della Carta dell'energia se nessuna parte contraente dell'accordo solleverà obiezioni. La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere di non sollevare obiezioni, così da consentire l'adozione degli atti proposti da parte della Conferenza della Carta dell'energia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione, nella 33^a riunione della Conferenza della Carta dell'energia è di partecipare alla votazione e di non sollevare obiezioni in merito:

- a) all'adozione da parte della Conferenza della Carta dell'energia degli emendamenti proposti all'accordo (CC 760);
- b) all'approvazione delle modifiche e dei cambiamenti tecnici proposti degli allegati dell'accordo (CC 761);
- c) all'approvazione dei cambiamenti tecnici proposti di intese, dichiarazioni e decisioni (CC 762); e
- d) all'approvazione della decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti all'accordo e dei cambiamenti tecnici e delle modifiche dei relativi allegati (CC 763).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
